

USO APPROPRIATO E CONFIDENZIALITÀ DEI DATI

trasmessi con le
Rendicontazioni Paese per Paese

e ulteriori aspetti riguardanti:

- Procedura di trasmissione;
- Valutazione della SOGLIA;
- Impatto delle Fluttuazioni Valutarie;
- Formato XML.

LINEE GUIDA

Aprile 2019

Versione 1.0

Sommario

Parte 1.	LINEE GUIDA – FINALITÀ	pag. 1
Parte 2.	PREMESSA	pag. 2
Parte 3.	RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE (REPORT CBC O CBCR)	pag. 3
Parte 4.	VALUTAZIONE DELLA SOGLIA – DEFINIZIONE DI RICAVI	pag. 4
Parte 5.	IMPATTO DELLE FLUTTUAZIONI VALUTARIE SULLA SOGLIA DEI 750 MILIONI DI EURO AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE	pag. 5
Parte 6.	USO E CONFIDENZIALITÀ – ORIENTAMENTI PER L'USO APPROPRIATO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE	pag. 6
	Sez. 6.1 USO APPROPRIATO DEI DATI	pag. 6
	Sez. 6.2 POLITICHE SULL'USO APPROPRIATO	pag. 7
	Sez. 6.3 NON CONFORMITÀ ALL'USO APPROPRIATO E CONSEGUENZE	pag. 7
	Sez. 6.4 MONITORAGGIO, CONTROLLO E LIMITAZIONE ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	pag. 8
Parte 7.	TRACCIATO DEL FORMATO XML	pag. 9

Parte 1. LINEE GUIDA - FINALITÀ

Queste linee guida, oltre a fornire informazioni preliminari circa gli obblighi di Rendicontazione Paese per Paese cui devono sottostare i gruppi multinazionali che operano a San Marino, hanno lo scopo principale di fornire indicazioni vincolanti sull'uso appropriato e corretto delle informazioni ricevute/trasmesse con tale strumento, al personale coinvolto del Settore Pubblico, ai suddetti gruppi multinazionali e a tutti i soggetti coinvolti.

Queste linee guida potranno essere integrate alla luce di eventuali nuovi accordi, di nuovi aggiornamenti legislativi o in base alle eventuali richieste di adeguamento avanzate dall'OCSE oppure per necessità di ulteriori chiarimenti che dovessero emergere dall'applicazione del Decreto Delegato 25 gennaio 2019 n.18 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (di seguito anche "Decreto Delegato").

Feedback

Se ci fossero commenti o suggerimenti si prega di trasmetterli alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino.

Via email: info.finanze@gov.sm

Via telefono: (+378) 882661

Via fax: (+378) 885792

Per posta ordinaria: Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino – Contrada Omerelli, 31 – 47890 – San Marino Città - RSM

Parte 2. PREMESSA

Con il Decreto Delegato, si è introdotto nella Repubblica di San Marino l'obbligo di Rendicontazione Paese per Paese, al fine di adeguare la normativa sammarinese alle migliori pratiche del contesto internazionale, così come individuate nell'ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting Project*) recentemente sviluppato dall'OCSE in ambito G20 e al cui Quadro Inclusivo San Marino ha aderito in data 28 giugno 2016.

In particolare, l'Azione 13 del citato progetto BEPS, che complessivamente ha portato all'elaborazione da parte dell'OCSE di un "pacchetto" di 15 Azioni, ha introdotto un approccio su tre livelli per la documentazione dei prezzi di trasferimento, consistente in:

- un "Master File", che riporta informazioni standardizzate di riferimento per tutte le imprese che fanno parte di un gruppo multinazionale;
- un "Local File", riferito specificamente alle operazioni infragruppo effettuate dal contribuente in un determinato paese;
- una Rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country Reporting*, di seguito anche "Report CbC" o "CbCR") che riporta determinate informazioni relative sia alla ripartizione a livello globale dei ricavi e delle imposte di un gruppo multinazionale, sia alla localizzazione dell'attività economica effettivamente svolta (tutte le informazioni contenute nei Report CbC saranno successivamente indicate con "informazioni CbCR").

Al riguardo si precisa che San Marino non richiede, attualmente, la predisposizione né del "Master File" né del "Local File".

Come brevemente anticipato nella Parte 1, le presenti linee guida sono fornite per integrare le disposizioni sull'obbligo di Rendicontazione Paese per Paese previsto dall'articolo 3 del Decreto Delegato e del paragrafo 2 della sezione 5 dell'Accordo Multilaterale fra le Autorità Competenti concernente lo Scambio di Rendicontazioni Paese per Paese ("CbC MCAA"). Con le presenti linee guida si concretizza l'effettivo impegno assunto dalla Repubblica di San Marino nell'ambito del Quadro Inclusivo BEPS con finalità anti elusive e di altri strumenti di scambio di informazioni.

Parte 3. RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE (REPORT CBC O CBCR)

A decorrere dal periodo d'imposta 2019, quale primo periodo di riferimento preso in considerazione, le società fiscalmente residenti a San Marino, che risultino qualificabili come controllanti capogruppo di un gruppo multinazionale, sono tenute a trasmettere all'Ufficio Tributario, secondo le modalità che verranno indicate nella circolare di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Delegato, il Report CbC qualora i ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato relativo al periodo d'imposta precedente, siano pari o superiori a 750 milioni di euro. Si ricorda che nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto Delegato, cui si rinvia, anche ulteriori società facenti parte di un gruppo multinazionale possono ricadere in tale obbligo di rendicontazione.

Per il tramite dell'autorità competente (Ufficio Centrale di Collegamento - CLO) l'Ufficio Tributario presso cui è stato depositato il CbCR scambierà le informazioni con le altre giurisdizioni in cui il gruppo opera, in base ad un Accordo qualificante tra autorità competenti (QCAA) o un accordo internazionale che consente lo scambio automatico di informazioni, come l'Accordo Multilaterale fra le Autorità Competenti concernente lo Scambio di Rendicontazioni Paese per Paese (CbC MCAA), firmato dalla Repubblica di San Marino in data 10 ottobre 2018.

Parte 4. VALUTAZIONE DELLA SOGLIA – DEFINIZIONE DI RICAVI

In assenza del bilancio consolidato di un gruppo multinazionale e nelle more della definizione dei requisiti di redazione dello stesso, per la determinazione dei "ricavi", in particolare ai fini della verifica della soglia di esclusione prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato, vengono considerati:

- i componenti positivi derivanti dalla cessione di beni semilavorati e materie prime o sussidiarie, oltre che di prodotti finiti o merci alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, dalla prestazione di servizi, da canoni, interessi, royalties e premi, nonché eventuali altri importi aventi analoga natura;

- componenti straordinari di reddito (sopravvenienze attive e plusvalenze patrimoniali).

Non rientrano invece nella definizione di ricavi i pagamenti ricevuti da altre entità appartenenti al gruppo multinazionale che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante.

Inoltre, come precisato dall'OCSE¹, ove talune voci siano riportate come importo "netto" a conto economico sulla base di corretti principi contabili, ovverosia sommando algebricamente costi e ricavi connessi a determinate tipologie di operazioni, si ritiene che debba essere considerato quale ammontare di ricavo rilevante ai fini in esame il medesimo importo netto, non essendo richiesta l'esposizione al lordo di dette componenti.

A titolo esemplificativo, si farà quindi riferimento alla somma risultante delle voci del Conto Economico, così come definite dal Principio Contabile n.2 statuito dall'ODCEC:

- + A1 (Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni)
- + A5 (Altri Ricavi e Proventi, con separata indicazione dei contributi in corso d'Esercizio)
- + C15 (Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a società controllate e collegate, al netto dei pagamenti ricevuti da altre entità appartenenti al gruppo che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante)
- + C16 (Altri Proventi finanziari²)
- + E20 (Proventi Straordinari).

Al fine di individuare le società da includere nella quantificazione della soglia di esclusione sopra citata, si ricorda il rinvio indicato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 – Imposta generale sui redditi, da integrare con le successive lettere n) ed o) del medesimo comma. Inoltre, si fa riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e accettati e alle interpretazioni fornite dall'OCSE, per quanto applicabili.

¹ Guidance on the implementation of Country-by-Country Reporting, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Settembre 2018, pag. 22: "Definition of total consolidated group revenue (April 2017; updated November 2017, February 2018)".

² a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti.

Parte 5. IMPATTO DELLE FLUTTUAZIONI VALUTARIE SULLA SOGLIA DEI 750 MILIONI DI EURO AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Come stabilito nel rapporto finale sull'Azione 13³ del Progetto BEPS, la soglia prevista per l'individuazione dei gruppi multinazionali esclusi dall'obbligo di Rendicontazione Paese per Paese è di 750 milioni di Euro di ricavi, così come risultanti dal bilancio consolidato del gruppo stesso, o di un importo equivalente espresso in altra valuta nazionale con riferimento al cambio del mese di gennaio 2015.

Al riguardo, a condizione che nel Paese di residenza della società capogruppo sia stata prevista una soglia in valuta locale corrispondente a 750 milioni di euro secondo il cambio del mese di gennaio 2015, si ritiene che un gruppo multinazionale, i cui ricavi in un dato periodo siano inferiori a detta soglia in valuta locale, non sia obbligato alla presentazione del Report CbC in nessun'altra giurisdizione, ancorché in queste ultime si prevedano soglie di esclusione espresse in diverse valute.

Le indicazioni fornite dall'OCSE⁴ ritengono, infatti, non necessario che una giurisdizione, che utilizzi una soglia diversa da quella espressa in euro, debba rivedere periodicamente il relativo ammontare corrispondente al fine di riflettere le fluttuazioni valutarie intercorse.

Si ipotizzi, a titolo di esempio, un gruppo multinazionale avente la sede della propria capogruppo in un paese dove sia in vigore una valuta diversa dall'euro (Paese A) e che lo stesso comprenda anche un'entità in un paese dove sia in uso l'euro (Paese B, come può essere San Marino). Le fluttuazioni valutarie potrebbero contemporaneamente dare luogo in un determinato periodo sia al superamento della soglia di esclusione (ad esempio ove si considerino i ricavi complessivi secondo il cambio corrente in euro), sia al non superamento della stessa (ad esempio secondo l'ammontare espresso in valuta estera ove confrontato con quello previsto come soglia in tale valuta), con la relativa incertezza interpretativa. Al riguardo, si ritiene che, qualora il Paese A abbia previsto in valuta locale un valore equivalente a 750 milioni di Euro, sulla base del cambio al mese di gennaio 2015, quale soglia di esclusione dall'obbligo di presentazione del Report CbC, la medesima soglia valga anche per l'entità residente nel Paese B (in questo caso San Marino) appartenente allo stesso gruppo multinazionale. Pertanto, seguendo l'esempio, nel caso in cui i ricavi risultanti dal bilancio consolidato del gruppo siano inferiori alla soglia indicata dal Paese A, ma, per le fluttuazioni valutarie intervenute, essi risultino equivalenti ad un valore superiore a 750 milioni di Euro, deve ritenersi che nel Paese B (San Marino) non sussista comunque alcun obbligo di presentazione della Rendicontazione Paese per Paese in capo all'entità ivi residente (esenzione dall'obbligo di "local filing" previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato).

³ [Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting – Action 13: Final Report](#), OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 2015.

⁴ Guidance on the implementation of Country-by-Country Reporting, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Settembre 2018, pag. 21: "Impact of currency fluctuations on the agreed EUR 750 million filing threshold (June 2016)".

Parte 6. USO E CONFIDENZIALITÀ – ORIENTAMENTI PER L'USO APPROPRIATO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE

Le informazioni CbCR trasmesse e comunicate alle autorità competenti di San Marino dalle corrispondenti Autorità di ogni altra giurisdizione estera, con la quale sia in vigore un accordo qualificante per lo scambio di informazioni, saranno trattate dalle stesse come riservate, in conformità alla normativa nazionale in materia di riservatezza e protezione dei dati, nonché saranno raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati, le disposizioni di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 non si applicano nell'ambito dell'attività dello scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia fiscale, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo 3 della Legge 171/2018.

Sez. 6.1. Uso appropriato dei dati

L'Ufficio Tributario di San Marino deve utilizzare le informazioni contenute nella Rendicontazione Paese per Paese limitatamente a quello che viene definito "l'uso appropriato" ovvero sia nel rispetto delle finalità e dei limiti stabiliti dall'articolo 8 del Decreto Delegato.

Questa disposizione risulta in linea con quanto previsto dai paragrafi 25 e 59 del rapporto finale sull'Azione 13⁵ dell'OCSE ed è inoltre coerente con quanto disciplinato dal paragrafo 2 della sezione 5 dell'Accordo Multilaterale fra le Autorità Competenti concernente lo Scambio di Rendicontazioni Paese per Paese (CbC MCAA).

L'uso appropriato si limita alle seguenti attività:

- a) valutazione di alti livelli di rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento (transfer pricing);
- b) valutazione di altri rischi connessi all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (BEPS);
- c) svolgimento di analisi economiche e statistiche, ove opportuno.

Non viene considerato inappropriato l'uso dei dati contenuti nei Report CbC come base di partenza per avviare ulteriori indagini nell'ambito degli accordi infragruppo sui prezzi di trasferimento o nell'ambito di altre questioni tributarie nel corso di una verifica fiscale.

Coerentemente a quanto appena esposto, l'Ufficio Tributario potrà utilizzare le informazioni CbCR come base per ulteriori indagini sui contribuenti, a patto tuttavia che sia soddisfatto il c.d. principio di "verosimile pertinenza" nell'ambito dello scambio di informazioni in materia fiscale ai sensi dell'articolo 26 del Modello OCSE.

Come previsto al comma 4 dell'articolo 8 del Decreto Delegato, le autorità e i soggetti coinvolti garantiscono un livello di protezione dei dati e di riservatezza delle informazioni non inferiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (ratificata con Decreto Consiliare 23 luglio 2015 n.115), applicando la normativa nazionale e, ove ritenuto necessario, le eventuali clausole di salvaguardia specificate dalla giurisdizione che ha fornito le informazioni, come previsto dalla rispettiva normativa interna.

Nelle ipotesi in cui venga riscontrata una violazione degli obblighi previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato, l'Ufficio Tributario attiverà tempestivamente il procedimento di archiviazione o annullamento in autotutela dei relativi atti.

L'Ufficio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni, può utilizzare le informazioni CbCR nella pianificazione di una verifica fiscale o come base per ulteriori indagini sulle disposizioni sui prezzi di trasferimento del gruppo o su altre questioni tributarie anche durante un accertamento o controllo. L'Ufficio Tributario non è tenuto a specificare che tali ulteriori indagini riguarderanno esclusivamente

⁵ [Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting – Action 13: Final Report](#), OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 2015.

i potenziali rischi identificati attraverso l'uso delle informazioni CbCR. Ad esempio le informazioni CbCR (come i dettagli che riguardano le Entità Costituenti, così come richieste nella Tabella 2 dell'Allegato A del Decreto Delegato) possono essere utilizzate come base per effettuare indagini tributarie partite dall'esame di dati reperiti da altre fonti o derivanti da un'altra azione di verifica fiscale. Per maggiori chiarimenti, si rinvia al documento, pubblicato dall'OCSE, intitolato "*Country-by-Country Reporting: Handbook on Effective Tax Risk Assessment*"⁶, il quale fornisce le interpretazioni ufficiali sulla valutazione del rischio fiscale.

Sez. 6.2. Politiche sull'uso appropriato

I funzionari dell'Ufficio Tributario e del CLO che possono avere accesso alle informazioni CbCR nell'esercizio delle loro funzioni devono attenersi a quanto contenuto in queste linee guida; tali disposizioni potranno essere pubblicate sul portale interno della Pubblica Amministrazione e sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

L'Ufficio Tributario, coadiuvato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, è tenuto a formare regolarmente il personale che deve trattare tali dati in merito all'utilizzo appropriato delle informazioni CbCR.

Tale formazione stabilirà chiaramente anche gli obblighi e gli impegni dell'Ufficio Tributario di informare immediatamente il CLO, in conformità con l'MCAA, di ogni caso di non conformità con le condizioni d'uso appropriate e di consentire all'autorità competente di mettere in atto tempestivamente e senza restrizioni qualsiasi procedura che derivi da un adeguamento fiscale nel momento in cui si rilevi l'utilizzo di una formula di riallocazione del reddito basata sulle informazioni derivate dalle Rendicontazioni Paese per Paese.

Sez. 6.3. Non conformità all'uso appropriato e relative conseguenze

La mancata osservanza della regola relativa all'uso appropriato delle informazioni da parte di San Marino può provocare le conseguenze indicate nel Rapporto dell'Azione 13 e della Convenzione MCAA CbC.

Al riguardo, conformemente a quanto indicato dall'OCSE, l'uso delle informazioni derivanti dalle Rendicontazioni CbC risulta inappropriato nel momento in cui essi vengono utilizzati come prova inoppugnabile che i prezzi di trasferimento siano o meno appropriati oppure in sostituzione di una analisi più dettagliata in materia di prezzi di trasferimento delle singole operazioni e dei prezzi sulla base di un'analisi funzionale e di comparabilità più complete, come ad esempio nell'ambito di formule di ripartizione globale dei profitti.

A tal fine, San Marino riconosce i seguenti impegni ai sensi della sopra citata convenzione:

- a) garantire l'uso appropriato delle informazioni CbCR, quale condizione per poter validamente ricevere e utilizzare i Report CbC;
- b) comunicare le violazioni di un uso non appropriato al Segretariato del Co-ordinating Body, per il tramite dell'Ufficio Centrale di Collegamento - CLO (per gli scambi ai sensi della Convenzione MCAA CbC);
- c) abbandonare eventuali accertamenti in rettifica di imposta, qualora effettuati in violazione degli impegni in esame, nell'ambito di procedure tra autorità competenti;
- d) sospendere temporaneamente lo scambio delle Rendicontazioni CbC in seguito a consultazioni in caso di non conformità.

⁶ [Country-by-Country Reporting: Handbook on Effective Tax Risk Assessment](#), OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, settembre 2017.

Sez. 6.4. Monitoraggio, controllo e limitazione all'accesso alle Rendicontazioni CbC

L'Ufficio Tributario sarà tenuto a limitare l'accesso alle Rendicontazioni CbC ai soli dipendenti designati e ad adottare misure adeguate per garantire un controllo e un monitoraggio efficaci dell'uso delle informazioni CbCR.

A tal fine si prevede che:

- a) solo il personale del CLO che gestisce lo scambio dei Report CbC e il personale dell'Ufficio Tributario responsabile della conformità e coinvolto nella valutazione dei rischi abbiano accesso a tali Report CbC;
- b) il personale dell'Ufficio Tributario addetto alla valutazione dei rischi può essere collocato separatamente dagli altri funzionari;
- c) i computer e i terminali utilizzati, con cui si accede ai dati elettronici derivanti dai Report CbC, devono essere accessibili unicamente attraverso l'utilizzo di una password.

Inoltre, l'Ufficio Tributario dovrà seguire le seguenti indicazioni:

- d) le copie fisiche dei Report CbC, qualora sia necessario mantenerne una copia, devono essere conservate in stanze o armadi chiusi a chiave accessibili solo alle persone autorizzate;
- e) le informazioni CbCR (compresi i Report CbC completi, i relativi estratti o le analisi basate sulle stesse) possono essere fornite al personale responsabile della conformità, nella misura in cui ciò sia coperto dalle condizioni d'uso appropriate;
- f) provvedere a monitorare l'accesso del personale autorizzato;
- g) tenere, da parte del personale addetto alla valutazione dei rischi, un registro delle informazioni che sono state condivise, del motivo per cui lo sono state e da parte di chi;
- h) assicurare che l'uso appropriato sia adeguatamente dimostrato;
- i) incorporare le condizioni di uso appropriato nei meccanismi di verifica tributaria già esistenti;
- l) rivedere e monitorare continuamente le misure messe in atto per assicurare l'uso appropriato delle informazioni CbCR e, laddove necessario, introdurre controlli o ampliare i controlli esistenti, per garantire che i Report CbC siano a disposizione del personale coinvolto in attività coperte dalle condizioni d'uso appropriate, ma limitando l'accesso ad altro personale;
- m) oltre a monitorare periodicamente gli esiti delle ulteriori indagini compiute sulla base dei risultati dell'analisi di rischio svolta, l'Ufficio Tributario dovrà comunicare tempestivamente all'autorità competente (CLO – Ufficio Centrale di Collegamento), che a sua volta provvederà a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti delle Giurisdizioni estere ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, riguardo a:
 - i. l'eventuale uso dei dati in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8 del Decreto Delegato che abbiano comportato l'obbligo di archiviazione o annullamento dei relativi atti;
 - ii. eventuali violazioni del comma 4 dell'articolo 8 del Decreto Delegato che abbiano comportato l'attivazione di procedimenti per violazione del segreto d'ufficio;
 - iii. eventuali azioni intraprese a seguito delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Si ricorda che le disposizioni in materia di corretto utilizzo e trattamento dei dati sono ispirate agli orientamenti OCSE in materia di "appropriate use" delle informazioni contenute nel "Country by Country Reporting" e recepiscono quanto stabilito dalla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti linee guida, si rendono applicabili le disposizioni contenute nel Decreto Delegato, nonché i chiarimenti contenuti nei documenti interpretativi o linee guida via via pubblicate dall'OCSE sul proprio sito istituzionale.

Parte 7. TRACCIATO DEL FORMATO XML

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme degli obblighi di Rendicontazione Paese per Paese e al fine di acconsentire la preparazione, l'archiviazione e lo scambio elettronico degli stessi Report CbC, sono stati sviluppati dall'OCSE sia lo Schema CbC XML sia la relativa guida per le amministrazioni fiscali⁷.

Lo schema XML da utilizzare verrà allegato nella circolare di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Delegato.

Questo schema è una struttura di dati che consente di contenere elettronicamente e di trasmettere le informazioni ivi contenute. L'XML (extensible markup language – linguaggio di marcatura estensibile), è comunemente usato a tale scopo⁸. La guida citata, a cui si rimanda, fornisce le informazioni necessarie perché ogni elemento (dato) delle Rendicontazioni Paese per Paese possa essere incluso e riportato nello Schema XML CbC v. 1.0.1. Inoltre, contiene delle indicazioni su come apportare correzioni di elementi di dati all'interno di un file in modo che possa essere elaborato automaticamente.

⁷ [Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations](#), OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Settembre 2017.

⁸ Alcuni esempi sono difatti lo schema XML per il sistema CRS (Comune Reporting Standard) dell'OCSE, lo schema FACTA XML statunitense o il formato Fisc 153 dell'Ue.